



Legge 13 febbraio 1995 n.24 (pubblicata il 17 febbraio 1995)

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEI DIPARTIMENTI**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 febbraio 1995.*

### **Art. 1**

Formazione dei dipartimenti

Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dagli organi istituzionali e di coordinare l'attività degli uffici pubblici, sono istituiti i dipartimenti, ai quali faranno capo: uffici, servizi, aziende autonome di Stato nonché i settori autonomi aventi caratteristiche di affinità nelle funzioni istituzionali, negli obiettivi ed omogeneità nelle attività.

La concreta individuazione dei dipartimenti avviene in sede di attribuzione delle competenze amministrativo-istituzionali che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.

### **Art.2**

Individuazione degli uffici del dipartimento

Con successivo decreto reggenziale saranno determinati i dipartimenti secondo le specifiche aree di competenza e saranno individuati gli uffici appartenenti ad ogni dipartimento.

### **Art.3**

Competenze degli uffici

La collocazione degli uffici e/o servizi in diverso dipartimento non comporta la modifica delle competenze e funzioni sancite dalla legislazione vigente.

### **Art.4**

Assegnazione del personale

I dipendenti e le posizioni d'organico, che ai sensi della Legge 17 settembre 1993 n.106 fanno parte del personale di dipartimento, rimangono assegnati agli uffici di pertinenza secondo le esigenze di servizio, fermo restando lo status di personale dipartimentale.

L'eventuale assegnazione dell'ufficio ad altro dipartimento comporta per il personale di cui al comma precedente l'inserimento nel nuovo dipartimento.

#### **Art.5**

Coordinamento con le disposizioni della legge di bilancio

Ai fini di una corretta imputazione delle voci di entrata ed uscita (sui capitoli previsti) previste dalla legge di bilancio, si terrà conto della esatta collocazione dell'ufficio all'interno del dipartimento.

Nella predisposizione della legge di bilancio dell'esercizio finanziario successivo alla formazione e/o modificazione dell'Esecutivo si dovrà in ogni caso considerare l'eventuale diversa distribuzione degli uffici e/o servizi all'interno di diverso dipartimento.

Nel periodo intercorrente tra la formazione e/o modificazione dell'Esecutivo e il successivo esercizio finanziario la gestione dei capitoli di bilancio seguirà il preesistente assetto finanziario mentre la responsabilità della gestione viene trasferita secondo la nuova collocazione degli uffici in eventuale diverso dipartimento.

#### **Art.6**

Disposizioni abrogate

Sono abrogati:

- gli articoli 1 e 2 della Legge 25 novembre 1980 n.86;
- gli articoli 1 e 2 della Legge 16 maggio 1981 n.36;
- ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

#### **Art.7**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 16 febbraio 1995/1694 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari